



**COMUNE DI REZZATO**  
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE**

Approvato con delibera di C.C. n.° 55 del 30/11/2011

## Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1. - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2. - Gestione dei rifiuti urbani.....	3
Art. 3. - Classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 4. - Servizio e costi di gestione.....	3
Art. 5. - Istituzione della tariffa.....	4
Art. 6. - Determinazione della tariffa.....	4
Art. 7. - Presupposti per l'applicazione della tariffa.....	4
Art. 8. - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa.....	5
TITOLO II – COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE.....	5
Art. 9. - Locali ed aree soggette.....	5
Art. 10. - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	6
Art. 11. - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....	7
Art. 12. - Esclusioni.....	8
Art. 13. - Riduzioni e agevolazioni.....	10
TITOLO III – COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE.....	11
Art. 14. - Banchi di mercato e attività commerciali con bancarelle, manifestazioni ed eventi sportivi, politici, culturali e di spettacolo .....	11
Art. 15. - Occupazione suolo pubblico da parte di alloggi itineranti .....	11
Art. 16. - Comunicazioni.....	12
Art. 17. - Rimborsi e conguagli.....	13
Art. 18. - Controllo e accertamento.....	13
Art. 19. - Riscossione.....	15
Art. 19 bis. - Rateizzazioni .....	15
Art. 20. - Violazioni.....	15

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, fino all'emanazione di nuove norme che eseguano la sentenza della Corte Costituzionale n.238 del 24 luglio 2009 e il comma 6 dell'art.238 del D.Lgs. 152/2006, disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche ai sensi e per gli effetti delle norme civilistiche e determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999.

### **Art. 2. Gestione dei rifiuti urbani**

1. La gestione dei rifiuti urbani è un servizio di pubblico interesse e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento Comunale di Igiene Urbana per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. L'attività di cui al comma precedente è affidata all'Ente Gestore nel rispetto del contratto di servizio.

### **Art. 3. Classificazione dei rifiuti**

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio, nonché ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla normativa vigente ed al Regolamento Comunale di Igiene Urbana per il Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti per l'assimilazione qualitativa degli stessi.

### **Art. 4. Servizio e costo di gestione**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. Per detto servizio trova automatica applicazione la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani. Il servizio reso alle utenze domestiche e non domestiche viene svolto, in via ordinaria, attraverso tecniche che consentono una stima del rifiuto indifferenziato conferito.
2. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
3. l'Ente Gestore è tenuto a comunicare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale, e comunque non oltre i termini di legge stabiliti per l'approvazione del bilancio preventivo di ciascun anno.

### **Art. 5. Applicazione della tariffa**

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'art. 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è applicata, nel Comune di Rezzato, la tariffa prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate secondo le modalità previste nel titolo III del presente Regolamento.
3. Per la determinazione delle tariffe da parte del Comune si fa riferimento all'insieme dei criteri e delle condizioni previsti per la definizione della tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

### **Art. 6. Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione dell'organo competente entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 5, comma 3, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di fatti rilevanti ed eccezionali; l'eventuale modifica della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, riferita al conferimento dei rifiuti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente, previo accertamento del Gestore del servizio.

### **Art. 7. Presupposti per l'applicazione della tariffa**

1. Presupposto per l'applicazione della tariffa è il possesso, la detenzione, l'occupazione o la conduzione, a qualsiasi titolo, di locali ed aree scoperte ad uso privato, qualora queste ultime non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani ed assimilati, a qualunque uso adibiti.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

### **Art. 8. Soggetti tenuti al pagamento della tariffa**

1. La tariffa è dovuta da chiunque posseda, detenga, occupi o conduca, a qualunque titolo, locali o aree scoperte di cui al precedente articolo. In particolare è tenuto al pagamento colui che ha sottoscritto la denuncia di occupazione dei locali ovvero, in mancanza, il possessore

- o il detentore, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. Per i locali e le aree di uso comune di multiproprietà o di centri commerciali, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni se presente, ovvero dai singoli comproprietari e/o conduttori.
  3. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
  4. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
  5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.
  6. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa di cui ai punti precedenti dovranno ritirare l'attrezzatura standard prevista per il conferimento dei rifiuti, differenziati e non.

## **TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE**

### **Art. 9. Locali ed aree soggette**

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani, per qualità e quantità:
  - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) i locali e le aree costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati (ad esempio autorimesse, depositi, taverne, cantine, ecc);
  - c) il vano scala interno all'abitazione;
  - d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
  - e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica (ad esempio campeggi, dancing, cinema all'aperto, magazzini, aree destinate all'esercizio di pubblici esercizi, parcheggi a pagamento);
  - f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;
  - g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima stabilita dal Regolamento edilizio. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

## Art. 10. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono così definite:
  - a) Utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
  - b) Utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti, con frequenza mensile, dall'Ufficio Anagrafe del Comune. In presenza di più nuclei anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa; essi sono tenuti al pagamento solidalmente.
3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in 2 componenti, fatto salvo diversa autocertificazione da parte dell'utenza. Tale presunzione si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti, qualora di fatto non sia accertabile il numero effettivo di componenti.
4. Per le unità abitative effettivamente abitabili in quanto allacciate agli impianti ed arredate, sfitte, tenute a disposizione dai residenti (secondo case) ovvero dai cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), così come le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto da soggetti ivi residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in R.S.A. o istituti sanitari, purché le stesse non risultino locatate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in 1 componente.
5. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento  $K_a$  relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1a (Nord) e le minori dimensioni dei locali.
6. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza, è commisurata ai costi relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico. . Al fine di evitare comportamenti elusivi, in sede di approvazione della tariffa il Comune fissa il **volume garantito** di rifiuto secco residuo da addebitare annualmente a ciascuna tipologia di utenza, calcolato in funzione del numero di componenti il nucleo familiare. Nel caso di conferimenti superiori al minimo previsto, la quota variabile sarà maggiorata del costo della volumetria aggiuntiva conferita. La quota variabile della tariffa non viene applicata alle utenze di cui al comma 4.
7. In aggiunta alle quote fissa e variabile di cui ai commi 5 e 6, alle utenze domestiche verrà addebitato il costo dei sacchi ritirati in numero superiore alla fornitura annua prevista, determinato annualmente con deliberazione dell'organo competente.
8. Alle utenze che faranno richiesta della fornitura di un contenitore "COMPOSTER" per il compostaggio domestico della frazione organica nonché di un contenitore tipo "SANGENIC" per la riduzione volumetrica dei pannolini/pannoloni, sarà addebitato un contributo fisso la cui entità verrà determinata annualmente con deliberazione dell'organo competente. Qualsiasi altro contenitore, volto al miglioramento del servizio di raccolta rifiuti e ritenuto tale dalla Amministrazione Comunale, sarà fornito alle utenze domestiche

che ne faranno richiesta sempre ad un prezzo agevolato e determinato annualmente in sede di deliberazione delle tariffe.

9. In caso di perdita o danno completo e irreparabile del dato relativo alla volumetria di rifiuti prodotti nell'anno in corso, per il calcolo della quota variabile si farà riferimento alle modalità di calcolo applicando il sistema presuntivo del D.P.R. 158/99; in caso di perdita o danno parziale, la quantità conferita sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente e/o successivo a quello della perdita del dato.

#### **Art. 11. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la quota fissa della tariffa viene attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a.
2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza non domestica, è commisurata ai costi relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, . Al fine di evitare comportamenti elusivi, in sede di approvazione della tariffa il Comune fissa il **volume garantito** (litri/mq) di rifiuto secco residuo da addebitare annualmente a ciascuna categoria di utenza non domestica. Nel caso di conferimenti superiori al minimo previsto, la quota variabile sarà maggiorata del costo della volumetria aggiuntiva conferita.
3. In aggiunta alle quote fissa e variabile di cui ai commi 1 e 2, alle utenze non domestiche verranno addebitati il costo dei sacchi ritirati in numero superiore alla fornitura annua prevista e il costo di smaltimento per gli eventuali rifiuti ingombranti conferiti presso la piattaforma ecologica. Il costo dei sacchi e di tali conferimenti [€/kg] verrà determinato annualmente con deliberazione dell'organo competente.
4. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
5. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicata è differenziata in funzione delle diverse destinazioni d'uso dei locali.
6. In caso di perdita o danno completo e irreparabile del dato relativo alla volumetria di rifiuti prodotti nell'anno in corso, per il calcolo della quota variabile si farà riferimento alle modalità di calcolo applicando il sistema presuntivo del D.P.R. 158/99; in caso di perdita o danno parziale, la quantità conferita sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente e/o successivo a quello della perdita del dato.
7. Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti assimilati agli urbani caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare, ad avviso del gestore o dell'Ente comunale, di un servizio adeguato all'utenza, il soggetto gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni contenute nel DPR 158/99.

## Art. 12. Esclusioni

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti locali o aree:
  - a) i locali non allacciati a servizi pubblici essenziali a rete o privi di qualsiasi arredo e inutilizzabili;
  - b) i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
  - c) i balconi, le terrazze e i posti auto scoperti;
  - d) le cantine, i ripostigli, i solai, le soffitte e i sottotetti, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,5 metri;
  - e) i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
  - f) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
  - g) le parti comuni degli edifici, ad esclusione di quelle relative a centri commerciali o strutture analoghe in quanto produttive di rifiuti;
  - h) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione;
  - i) le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - j) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
  - k) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
  - l) le aree scoperte adibite a verde ed eventuali cortili esterni di abitazioni.
2. Le circostanze di cui ai precedenti punti a) e b) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, limitatamente alle porzioni di superficie di ingombro dei macchinari e/o dedicate alla lavorazione e alla produzione dei rifiuti stessi, escluse quindi le aree di passaggio e di stoccaggio/deposito materiali;

- b) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate a fini commerciali ed espositivi, ivi comprese quelle su cui siano collocati vegetali posti fuori terra (in vaso e simili);
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 22/1997.
  - e) le superfici delle unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c, d ed e, della Legge 5 agosto 1978 n.45, per il periodo individuabile dell'esecuzione dei lavori.
4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al comma precedente, devono presentare all'Ente Gestore una comunicazione attestante la formazione di rifiuti speciali pericolosi e/o comunque non assimilati all'interno dell'insediamento produttivo. Essa deve altresì contenere la descrizione dei stessi rifiuti derivanti dall'attività esercitata.

### **Art. 13. Riduzioni e agevolazioni**

1. Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, complessivamente non superiore a 180 giorni, pertanto non cedute in locazione o comodato, il volume minimo previsto di rifiuto secco residuo da addebitare a ciascuna utenza è ridotto del 50% rispetto a quanto stabilito per le utenze domestiche dei residenti.
2. Per le utenze domestiche di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, tenute a disposizione dei soggetti residenti in R.S.A. o in istituti sanitari di cui all'art.10 comma 3, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, e per le utenze domestiche e non domestiche non occupate, a condizione che i consumi relativi all'energia elettrica, gas e telefono, evidenzino il mancato uso dei locali, non viene addebitata la quota così detta variabile della tariffa. Per ogni utenza non domestica non occupata, la categoria assegnata in fase di applicazione della riduzione, diverrà quella identificata con il codice 03 (magazzini, ...).
3. Per i nuclei familiari con presenza di bambini da 0 a 3 anni è prevista una riduzione pari al costo di 5 svuotamenti eccedenti ogni bambino, sulla eventuale quota variabile eccedente. La condizione di diritto all'agevolazione sarà trasmessa direttamente dall'Ufficio Anagrafe del Comune all'Ente Gestore.
4. Per i nuclei familiari con anziani o persone affette da handicap che utilizzano pannolini e/o pannoloni, nonché altri presidi sanitari che vengono necessariamente smaltiti come rifiuto secco residuo, si applica una riduzione pari al 100% sulla eventuale quota variabile eccedente quella del volume minimo previsto. L'utenza è tenuta ad autocertificare la propria condizione di diritto all'agevolazione come previsto dall'art. 14 del presente Regolamento.
5. Le utenze non domestiche per le quali il periodo di apertura risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia inferiore ai 180 giorni nell'arco dell'anno solare, il volume minimo previsto di rifiuto secco residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza è ridotto del 50% rispetto a quanto stabilito nella delibera annuale delle tariffe e dei volumi minimi conferibili.

6. Per le utenze non domestiche quali case di cura e di riposo, ospedali, istituti sanitari, R.S.A., asili nido e altre strutture purché non perseguano fini di lucro, si applica una riduzione dell'80% sulla quota variabile della tariffa.
7. Per le aree ed i locali, diversi dalle scuole, occupati dal Comune, utilizzati esclusivamente a fini istituzionali, la parte variabile della tariffa è ridotta del 75%.
8. Per i locali e le aree ad uso scolastico occupati dai soggetti indicati al punto precedente o da soggetti privati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate alle pubbliche, la parte variabile della tariffa è ridotta del 100%.
9. Per i locali e le aree occupati dall'Azienda Sanitaria Locale, Enti ospedalieri ed Enti Sanitari di diritto pubblico, enti di assistenza e beneficenza, oratori parrocchiali, abitazioni collettive (quali collegi, convitti, monasteri e simili) e comunità alloggio, ONLUS, associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di culto e quelle d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, purché non perseguano fini di lucro, la parte variabile della tariffa è ridotta del 75%.
10. Possono usufruire di una agevolazione pari al 50% della tariffa le famiglie composte da una o due persone, entrambe di età non inferiore ad anni 65, che abbiano un reddito lordo non superiore al limite stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale, che risiedano in locali, se di proprietà, accatastati in classe A/2 fino alla classe quarta, A/3, A/4, A/5, A/6 e che non possiedano altri immobili diversi da quello di residenza. Le condizioni per godere dell'agevolazione devono sussistere al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si richiede l'agevolazione; la domanda deve essere presentata entro il 30 novembre dell'anno stesso per il quale si chiede l'agevolazione e deve essere corredata dal certificato rilasciato dall'Agenzia del Territorio attestante la classe catastale dell'abitazione occupata. L'agevolazione è annuale e quindi la variazione nel corso dell'anno non comporta rimborsi o sgravi.
- 10.1. Possono usufruire della riduzione di cui al comma 10 anche i nuclei con 3 componenti, in possesso dei requisiti indicati da tale comma, qualora il familiare a carico abbia un'età superiore ai 70 anni o se di età inferiore ai 70 anni, abbia un'invalidità accertata superiore al 74%, purché in possesso degli altri requisiti.
11. Le esenzioni, agevolazioni e riduzioni di tariffa previste dal presente regolamento non sono tra di loro cumulabili. Qualora un soggetto si trovasse nella condizione di avere diritto ad usufruire di più tipologie di esenzioni, agevolazioni o riduzioni dovrà optare per quella che preferisce.
12.
  - a) il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 a), lettera g) del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione parziale della parte variabile della tariffa.
  - b) la determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso a favore dei soggetti beneficiari.
  - c) la Giunta Comunale fissa annualmente i criteri e le condizione per accedere alla riduzione di cui al presente articolo, nonché la somma stanziata per gli eventuali rimborsi.
  - d) i provvedimenti di cui sopra, saranno contenuti in apposito Bando che sarà pubblicato sul sito comunale.

**ART. 14. BANCHI DI MERCATO E ATTIVITÀ COMMERCIALI CON BANCARELLE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI, POLITICI, CULTURALI E DI SPETTACOLO**

1. È istituita la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto, pulizia delle aree riservate e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli ambulanti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree o suolo pubblico. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 60 (sessanta) giorni, anche se ricorrente.
2. La tariffa è definita con decorrenza annuale ed è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata.
3. La tariffa è calcolata suddividendo i costi effettivi sostenuti per la gestione del servizio, di cui al comma 1, per il totale della superficie occupata dai banchi di mercato.
4. La tariffa è riscossa dal Comune insieme al canone per la concessione di occupazione di suolo pubblico.

**Art. 15. Occupazione suolo pubblico da parte di alloggi itineranti**

1. In occasione di occupazione o detenzione di suolo pubblico da parte di alloggi itineranti, con autorizzazione rilasciata dall'ente locale, è previsto il pagamento di una quota/giorno per il servizio di igiene urbana; l'autorizzazione all'accesso all'isola ecologica, volto al conferimento differenziato dei rifiuti, dovrà essere rilasciata dall'ufficio tecnico competente.

**TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE**

**Art. 16. Comunicazioni**

1. All'Ente Gestore deve essere presentata apposita comunicazione/denuncia in caso di:
  - a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'art.9;
  - b) richieste per ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 13;
  - c) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare all'Ente Gestore entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di cessazione, la dichiarazione di cui al comma 1, redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa.

4. La comunicazione relativa alla riduzione di cui all'art. 13 commi 6-7-8-9 deve essere presentata all'Ente Gestore entro il 31 dicembre dell'anno stesso per il quale si chiede la riduzione .

5. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
- b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
- c) numero componenti del nucleo familiare;
- d) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
- b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

6. La comunicazione è presentata all'Ente Gestore direttamente o indirettamente tramite il Comune, o spedita per posta o effettuata per via telematica.

7. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione o agevolative, hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia anche in assenza di detto invito.

### **Art. 17. Rimborsi e conguagli**

1. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno di elementi che influiscono sulla determinazione della tariffa, hanno effetto per il periodo successivo alla variazione stessa, calcolato in giorni. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

2. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo alla data della cessazione a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.

3. Sull'istanza di rimborso l'Ente Gestore procede entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale dalla data dell'istanza.

## **Art. 18. Controllo e accertamento**

1. L'Ente Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti e sulla veridicità di quanto dichiarato, attivando sia controlli puntuali che a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
  - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
  - b) richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
  - c) richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori ma anche ai proprietari di locali e aree;
  - d) invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c), a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
  - e) utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi;
  - f) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete.
3. Per le abitazioni l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi e conseguente consumo e con il collocamento di arredamento anche solo parziale. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza.
4. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, personale dell'Ente Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell'interessato.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione. In caso di superfici relative ad unità immobiliari a destinazione ordinaria desunte dal catasto, la superficie da assoggettare a tariffa sarà quella catastale ridotta del 20%.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi all'Ente Gestore. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. L'utente che non abbia provveduto a ritirare la prevista dotazione standard di attrezzature, come definita dall'art. 8 comma 6 del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 (cinquanta) a € 300,00 (trecento).

### **Art. 19. Riscossione**

1. La tariffa è applicata e riscossa nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente Regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in due rate, che avranno le seguenti scadenze di pagamento:
  - 15 settembre per il 1° semestre (gennaio – giugno di ogni anno)
  - 15 marzo per il 2° semestre (luglio – dicembre di ogni anno).

Se il termine cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

3. La bolletta o avviso bonario di pagamento deve contenere:
  - i dati relativi alla denuncia presentata dall'utente a base della liquidazione del tributo;
  - le tariffe applicate, distinte per categoria di utenza;
  - l'indicazione del responsabile del procedimento;
  - l'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all'avviso;
  - l'importo da pagare e i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento.

### **Art. 19 bis. Rateizzazioni**

1. Le utenze domestiche, segnalate dai servizi sociali del comune per comprovata situazione di disagio economico, possono presentare all'ufficio tributi del comune entro la scadenza dell'avviso di pagamento, domanda di rateizzazione dello stesso.
2. Le rate concesse a seguito della domanda di cui al comma precedente, sono stabilite in n. 3 rate con cadenza bimestrale.
3. Le utenze non domestiche possono presentare all'ufficio tributi del Comune domanda di rateizzazione entro la scadenza dell'avviso di pagamento.
4. Le rate concesse a seguito della domanda di cui al comma al precedente sono stabilite in n. 3 con cadenza bimestrale (la prima da versare entro la scadenza dell'avviso), fatto salvo domande presentate da ditte che certificano periodi di cassa integrazione, per le quali è prevista la possibilità di 6 rate bimestrali.

### **Art. 20. Violazioni**

1. In caso di omessa denuncia il Gestore della tariffa, a titolo di riconoscimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento sostenute, procederà all'applicazione di una sanzione pari al 100% della tariffa calcolata. In ogni caso l'importo della sanzione non potrà essere inferiore a 25€ né superiore a 500 € (art. 7 bis D.Lgs 267/2000)

2. in caso di infedele denuncia, a titolo di riconoscimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento sostenute, si procederà all'applicazione di una sanzione pari al 50% della tariffa calcolata. In ogni caso l'importo della sanzione non potrà essere inferiore a 25 € né superiore a 500€ (art. 7 bis D.Lgs 267/2000).

3. In caso di denuncia tardiva, presentata oltre ai termini di cui all'art. 16, a titolo di riconoscimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento sostenute, si procederà all'applicazione di una sanzione pari ad € 25 (art. 7 bis D.Lgs 267/2000).

4. In occasione di nuove iscrizioni anagrafiche, il soggetto che non presenta regolare denuncia nei tempi prestabiliti dall'art. 16 sarà soggetto alla seguente tariffazione:

Parte fissa: superficie attribuita d'ufficio, da 150 a 500 mq, in base al numero di componenti il nucleo familiare;

Parte variabile: applicazione del volume minimo previsto in base ai componenti del nucleo familiare risultanti dall'anagrafe o dalla situazione riscontrata dall'Ente Gestore.

Questa tariffazione verrà applicata sino alla data di presentazione di regolare denuncia.

5. In occasione di inizio di nuove attività commerciali e/o produttive, la ditta che non presenta regolare denuncia nei tempi prestabiliti dall'art. 16, sarà soggetta a tariffazione tenendo in considerazione le informazioni rilasciate dalla stessa in occasione della denuncia di inizio attività o dalla richiesta di nulla osta o di autorizzazione amministrativa e verrà computata l'intera superficie rilevabile dalla documentazione in possesso dell'Ente Gestore maggiorata del 30%. Questa tariffazione verrà applicata sino alla data di presentazione di regolare denuncia.

6. Con l'atto di accertamento nel caso di ritardato, mancato o parziale pagamento dell'importo dovuto, è irrogata la sanzione tributaria nella misura del 30 %, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs n.471/97 e sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso di interesse legale.

7. La somma al di sotto della quale non si procede a riscossione coattiva è fissata in € 6,00; la stessa somma si intende come limite minimo al di sotto del quale non si provvede al rimborso;

8. Si provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.